



FIVA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



AUDIZIONE X COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI
15 ottobre 2015

*In relazione alla risoluzione 7-00475 presentata dall'on. Ivan Della Valle presso la X Commissione della Camera dei Deputati e in riferimento alla necessità e/o opportunità manifestata a diversi livelli in materia di modificazioni o disapplicazione della Direttiva Bolkestein - e delle conseguenti disposizioni del Decreto Legislativo 59/2010 - per il commercio su aree pubbliche, **Fiva Confcommercio** espone quanto segue.*

Fin dalla discussione del Decreto Legislativo 59/2010 presso le competenti Commissioni Parlamentari, **Fiva Confcommercio** [vedi allegato 1 -testo di audizione presso la Commissione] ha sostenuto la necessità di escludere il commercio ambulante e su aree pubbliche dall'ambito della Direttiva. In particolare **Fiva Confcommercio** aveva richiesto di **riservare** il settore alle ditte individuali e/o alle società familiari, escludendo comunque le società di capitale, e aveva richiesto di **non considerare** il suolo pubblico come "risorsa naturale". Già allora numerosi parlamentari e, da ultimo, lo stesso parere delle Commissioni trasmesso al Governo [vedi allegato 2- Bollettino delle Commissioni Riunite II e X dell'11 marzo 2010] riconoscevano la fondatezza della posizione della Fiva. Tuttavia il Governo di allora **non tenne in alcun conto** i pareri parlamentari e l'unica modifica - ottenuta in extremis grazie anche al sostegno delle Regioni - fu l'aggiunzione del comma 5 dell'articolo 70 che rinviava ad una Intesa in Conferenza Unificata, in un regime parzialmente derogatorio alle disposizioni dell'articolo 16 dello stesso Decreto, i criteri e le procedure per il rilascio e la riassegnazione delle concessioni di posteggio.

In materia di **nozione di risorse naturali** e, più in generale del regime derogatorio sancito con il comma 5 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 59/2010 si osserva che non altrimenti appare interpretabile la norma espressa nell'art. 70, che prevede l'approvazione di norme "anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del Decreto" : si era, di fatto, in presenza di un indirizzo complessivo nel senso del mantenimento del previgente sistema di rinnovo delle concessioni. Per altri comparti, infatti, il Parlamento non aveva disposto un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, come nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a motivo della non corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le "risorse naturali" menzionate dall'art. 12 della Direttiva e 16 del decreto di recepimento. Senza voler approfondire il concetto di risorse naturali, basterà osservare che la programmazione del commercio su aree pubbliche risponde a criteri oggettivi di tutela e sostenibilità dell'ambiente e peraltro la programmazione avviene in termini di "aree", essendo il posteggio una porzione dell'area che si destina all'esercizio del commercio. Nulla peraltro, salvo le esigenze pubbliche, impedisce agli Enti Locali di *modificare*, in diminuzione o in aumento, le dotazioni iniziali dei mercati, i cui posteggi vengono sempre assegnati per bando e quindi con una procedura selettiva iniziale i cui criteri sono determinati dalle Regioni. Oltre a ciò occorre tener conto anche della limitata *disponibilità temporanea* delle concessioni (il suolo oggetto delle quali torna nella fruibilità pubblica subito alla fine del mercato), del fatto che la programmazione del commercio su aree pubbliche non avviene numericamente ma in ragione della sostenibilità ambientale, come ben evidenziato dal Parlamento e

del fatto che le concessioni sono revocabili in ogni momento per motivi di pubblico interesse e **non costituiscono quindi una risorsa immodificabile** nel tempo e nello spazio. Per la somma delle considerazioni su esposte appariva (ed appare, se si vuole realmente modificare la portata della Direttiva) necessaria una norma interpretativa della nozione di risorse naturali che, al contempo, correggesse anche le conseguenze in tema di commercio su aree pubbliche.

Allo stesso modo la richiesta **di riservare il settore alle piccole e microimprese** non nasceva (e non nasce) da un rifiuto del regime di libera concorrenza perseguito dall'Unione Europea e recepito dallo Stato Italiano, bensì dalla necessità di mantenere ferma una risorsa occupazionale notevole (al 30 giugno 2015 i dati Unioncamere e MISE contavano ben 189.291 imprese attive nel settore con 3.105 ulteriori unità locali quasi tutte a conduzione familiare con un numero di addetti ben superiore ai 350.000) che non ha riscontro in altri Paesi dell'Unione Europea. Del resto la stessa norma costituzione prevede che la legge può stabilire un coordinamento e un indirizzo dell'attività economica privata tenendo conto dei fini sociali che la Repubblica persegue.

Successivamente all'entrata in vigore del Decreto, nel corso di una discussione sulla legge comunitaria dell'anno, la Camera [*vedi allegato 3 – Atti parlamentari 26 luglio 2011*] tornò ad occuparsi della questione del rapporto fra Direttiva Servizi e commercio su aree pubbliche e il Governo **accolse come raccomandazione** la proposta di risoluzione 9/4059/AR 33 degli on.li Raisi, Di Biagio e Mazzocchi, senza tuttavia darvi concreto seguito. Le stesse Regioni [*vedi allegato 4 – Documento 7 luglio 2011*] chiesero formalmente una modifica della norma, senza avere riscontro alcuno.

Ciò posto e premesso, l'Intesa adottata in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 ha adottato degli strumenti che – sostanzialmente prefigurano corsie di assoluto favore (quasi una sorta di opzione privilegiata per l'operatore uscente) basate sulla professionalità acquisita (anzianità di posteggio e d'impresa) pur in presenza di un rinnovo non automatico e cioè di una scadenza prefissata delle concessioni non solo per oggi ma anche per il futuro. La stessa Intesa ha adottato regole chiare che consentono agli operatori che vogliono lavorare e investire nel settore di avere consistenti certezze sullo svolgimento della propria attività. In particolare l'Intesa ha individuato i criteri per la riassegnazione dei posteggi già esistenti su mercati e fiere, dettato criteri per l'assegnazione di nuovi posteggi, stabilito norme per la tutela della concorrenza sui mercati e sulle fiere (nessun soggetto può essere titolare o possedere più di un dato numero di concessioni) che la categoria interessata ha, complessivamente, valutato in modo positivo. Successivamente, il 24 gennaio 2013, la Conferenza delle Regioni ha approvato un Documento recante linee guida per l'applicazione della stessa Intesa al fine di prefigurarne un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale (*vedi allegato 5 – Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*).

Non per inciso si segnala che con Intesa in Conferenza Unificata 16 luglio 2015 ha sostanzialmente recepito gli effetti dell'Intesa 5 luglio 2012 anche per le utilizzazioni di suolo pubblico relative alle edicole, alle somministrazioni e agli artigiani. Segno che la normativa concordata fra Stato, Regioni e Anci oltre a garantire omogeneità di trattamento e trasparenza delle procedure di selezione, è stata positivamente valutata come rispondente a superare i problemi creati dalla Direttiva Bolkestein.

Se, dunque, il problema sta nell'escludere il commercio su aree pubbliche dall'ambito della Direttiva Servizi Fiva Confcommercio - in coerenza con la propria posizione iniziale - ribadisce il proprio incondizionato assenso e il proprio attivo sostegno ad ogni iniziativa in tal senso. Non a caso, in occasione delle recenti elezioni del Parlamento Europeo [*vedi allegato 6 – Documento Fiva*] **Fiva Confcommercio** ha sollecitato una azione in merito. Allo stesso modo **Fiva Confcommercio**

giudica con favore il ritorno ad un accesso al settore riservato soltanto alle microimprese e alle ditte individuali anche se ritiene tutto ciò altamente problematico in considerazione dei vincoli posti dalle norme europee in materia di liberalizzazione dei procedimenti economici.

Se, viceversa, l'obiettivo è quello di modificare i contenuti dell'Intesa senza che a monte vi sia stata una modifica della Direttiva allora va detto con estrema decisione che si tratta di un obiettivo sbagliato e fuorviante perché la sola ed unica, reale, tutela per le imprese di commercio su aree pubbliche - in questa situazione di progressiva delegificazione - è rappresentata dalle norme stabilite dall'Intesa 5 luglio 2012. In questo senso e come già è stato rappresentato ai Comuni [vedi allegato 7 – Documento inviato al Presidente dell'Anci], va anche detto che grandissima parte delle Regioni ha tradotto in disposizioni applicative coerenti l'Intesa e che pertanto non si dovrebbero registrare grosse difficoltà.

Infine va ricordato che le prime selezioni attuative del nuovo ordinamento avverranno l'8 maggio 2017 con preavviso di novanta giorni. Dunque fin dal 1 gennaio 2017 i Comuni si dovranno attivare per la preparazione dei bandi e delle procedure relative : allora si rischia di provocare un caos peggiore della stessa Bolkestein se si mettesse mano oggi alla modifica dell'Intesa, salvo che non sia stabilito con effetto immediato che la Bolkestein non si applica al commercio ambulante e su aree pubbliche. E, anche in questo caso, bisognerebbe individuare e discutere di nuove regole perché non pare pensabile un semplice ritorno alla situazione quo ante e cioè al rinnovo automatico delle concessioni.

*In conclusione **Fiva Confcommercio** esprime il proprio favore verso ogni iniziativa di modifica della Bolkestein che escluda il settore dalla sua applicazione e che lo faccia ritornare patrimonio esclusivo delle piccole e microimprese. Ma, fino a quando ciò non avvenga, **non occorre e non serve intervenire sull'Intesa 5 luglio 2012.***



FIVA CONFCOMMERCIO

Audizione 4 marzo 2010

OGGETTO: *Atto Governo 171 recante schema Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2006/123 CE in materia di servizi del mercato interno (cd Bolkestein)*

Il sistema normativo delineato dallo schema di Decreto presenta contenuti radicalmente innovativi rispetto all'attuale disciplina statale e regionale del commercio ambulante e su aree pubbliche e comporterebbe una modificazione sostanziale delle sue regole e del tessuto economico di riferimento, causando grossissimi ostacoli all'attività dei Comuni e mettendo a rischio il futuro di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare.

Dette innovazioni consistono soprattutto :

- nell'apertura del settore alle società di capitale (articolo 69) ;
- dal venir meno del sistema legato ai diritti acquisiti (articolo 16, comma 4).

E' invece fatto salvo il regime autorizzatorio attualmente in vigore, seppure rivisitato. Molto opportunamente il Legislatore italiano aveva infatti previsto, anche al fine di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante e su aree pubbliche con l'ambiente urbano, un filtro all'ingresso del settore, basato sulla disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività e una serie di regole procedurali per la sua assegnazione in regime di concessione o in via temporanea. Il regime autorizzatorio in vigore, integrato con la concessione – per lo più decennale e rinnovabile – del posteggio, appare oltremodo giustificato dai motivi di interesse generale richiamati dalla Direttiva ed in particolare dall'articolo 12. E' anche il caso di aggiungere che già oggi la legislazione vigente sia statale che regionale non prevede discriminazioni fra operatori italiani e operatori stranieri per quanto riguarda l'accesso all'attività nel rispetto dello spirito e della lettera della direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda la prima questione e cioè l'apertura del settore alle società di capitale, il Legislatore italiano aveva previsto, fin dal 1976 – anno della prima legge organica sul commercio ambulante – e al fine di salvaguardare le piccole imprese a conduzione familiare, che il settore fosse riservato alle imprese individuali e alle società di persone, escludendo le società di capitale e ponendo una limitazione alla concessione di più posteggi sullo stesso mercato. La scelta strategica si giustificava con il carattere familiare dell'impresa, con la modestia dei capitali investiti, con la partecipazione diretta del titolare alla gestione dell'impresa e la estrema flessibilità delle modalità di esercizio. In questo senso i motivi di interesse generale – che la direttiva CE invoca per limitare la liberalizzazione di taluni servizi – possono ancora agevolmente individuarsi nella necessità di mantenere un equilibrio fra le diverse tipologie distributive e non consentire, anche in questo caso, che la disponibilità di risorse finanziarie a monte provochi una concorrenza distortiva e la formazione di posizioni predominanti nel settore. Consentire l'ingresso delle società di capitale nel commercio ambulante e su aree pubbliche e contestualmente eliminare i vincoli sull'utilizzo contemporaneo di porzioni di suolo pubblico equivale a mettere di fronte un piccolo David e un immenso Golia : troppa la sperequazione in merito alla disponibilità di risorse finanziarie, di accesso al credito, di organizzazione aziendale, di carattere fiscale e cioè di tutte quelle circostanze che impedirebbero una effettiva libertà di concorrenza. Si rischia veramente di avere dei mercati tutti omologhi e privi di quelle caratteristiche di vivacità che ne costituiscono il pregio maggiore. E si rischia anche di dare una spinta definitiva alla marginalizzazione economica di tante microimprese.

Conclusivamente, **potrebbero essere applicabili al commercio ambulante le disposizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto che stabiliscono che, nei casi in cui sussista un motivo imperativo di ordine generale, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio possano essere subordinati al rispetto dei requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato stato giuridico.**

Più complessa – tanto sotto il profilo legislativo quanto per le sue ricadute pratiche sulla gestione delle fiere e dei mercati da parte dei Comuni - appare la questione legata all'applicabilità dell'articolo 16 e non solo per quanto riguarda il sistema dei diritti acquisiti ma anche e soprattutto per le procedure e gli aspetti legati alle assegnazioni giornaliere dei posteggi nei mercati e nelle fiere.



E' opportuno sottolineare che già oggi le concessioni di posteggio iniziali di un mercato o fiera sono messe a bando, rispettando il criterio della selezione. Il suolo pubblico è infatti una proprietà collettiva che l'Ente amministratore concede, dietro corrispettivo e sulla base di criteri preventivamente stabiliti, in misura limitata e predeterminata anche al fine di non favorire posizioni predominanti. Il Legislatore italiano, statale e regionale, ha ritenuto di dover assolvere a questo imperativo limitando il numero delle concessioni di posteggio utilizzabili contemporaneamente e/o sullo stesso mercato o fiera. Sussistono dunque intatte le motivazioni di interesse generale di validità delle norme attualmente vigenti in materia di procedure di assegnazione iniziale mediante concessione e di assegnazione temporanea in caso di mancata occupazione del posteggio da parte del titolare con procedure premiali in base alle presenze maturate. **Ne consegue l'inapplicabilità dell'intero articolo 16, o quanto meno del suo quarto comma, al commercio su aree pubbliche.** Almeno questa è l'interpretazione della norma da parte di questa Federazione.

Una interpretazione o considerazione diversa dell'articolo 16 ed in particolare del suo comma 4, alla stregua di quella ipotizzata da numerose Regioni – Piemonte e Toscana in testa - produrrebbe il caos generalizzato all'interno del settore.

E dunque l'applicazione letterale dell'articolo 16 al commercio su aree pubbliche (che, a partire dal suo inserimento nella prima parte dello schema del decreto, si pone come norma prevalente e sovraordinata rispetto alla legislazione regionale in contrasto) produrrebbe non solo il vuoto normativo nella gestione giornaliera dei mercati e delle fiere e la conseguente paralisi delle procedure di assegnazione dei posteggi ma anche gravi conseguenze economiche sulle imprese in pendenza di mancati rinnovi delle concessioni o meglio della impossibilità di far valere qualsiasi titolo maturato ai fini del rinnovo stesso.

L'applicazione letterale dell'articolo 16, in tempi immediatamente esecutivi, fa venir meno il sistema dei diritti acquisiti del tutto rilevante nell'attuale configurazione del settore senza che siano predisposti strumenti ammortizzatori e periodi transitori per attenuare l'impatto della norma. Appare abbastanza facile prevedere possa insorgere in tal senso un gigantesco contenzioso che andrebbe a gravare soprattutto sugli Enti Locali.

Va anche detto che il sistema normativo italiano non ha paragoni in altri sistemi nazionali ed è giudicato uno dei più avanzati, se non il migliore, per quanto riguarda la tutela dei diritti delle imprese di commercio su aree pubbliche e per quanto concerne la trasparenza delle procedure ed il rapporto con gli Enti Locali.

Per quanto sopra osservato e nel rilevare ancora come l'applicazione della Direttiva 2006/123 non possa prescindere dalla valutazione dell'attuale realtà, anche di consistenza dei mercati e delle fiere che si svolgono nel Paese, sarebbe auspicabile :

- **in primo luogo l'esplicitazione del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 4 non debbano applicarsi al commercio su aree pubbliche e alle sue concessioni ;**
- **in via subordinata che sia stabilito uno slittamento di almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, al fine di individuare e concordare fra tutti i livelli istituzionali interessati (e con il concorso delle organizzazioni) nuove regole in materia e che contestualmente sia prevista una norma transitoria che mantenga in vigore l'attuale sistema normativo ;**
- **che, in considerazione dei principi di interesse generale di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, l'attività di commercio su aree pubbliche continui ad essere riservata esclusivamente alle ditte individuali e alle società di persone.**

Se, infatti, si parte dal principio che il commercio ambulante e su aree pubbliche è programmato a monte e quindi sottoposto a un regime autorizzatorio che pone alla base proprio i motivi di interesse generale richiamati dalla Direttiva e che si concretizzano nell'equilibrio della rete, nella tutela degli interessi dei consumatori, nella protezione dell'ambiente urbano e nel rispetto delle limitazioni attribuibili a superiori interessi di carattere pubblico, appare logico ed evidente prefigurare una disciplina *ad hoc* che si sviluppi nella logica della programmazione. L'utilizzo del suolo pubblico in funzione strumentale dell'esercizio di impresa è la discriminante che – diversamente da ogni altra attività - caratterizza il settore e che giustifica un particolare regime normativo.

Pare dunque strano che, in applicazione di principi astratti e che non trovano corrispondente attuazione nella realtà del Paese (e peraltro senza alcuna preliminare ricognizione della realtà sulla quale si vuole intervenire), debba cessare



la funzione economica e sociale delle imprese di commercio su aree pubbliche e il loro ruolo storicamente nella difesa della fascia più debole del consumo. Ancora oggi è significativo il grado di complementarità di servizio che il settore assicura specialmente nelle realtà del tutto prive o carenti di consistente rete distributiva.

Come già detto, l'attuale sistema normativo è assai apprezzato presso gli ambulanti europei e, a quel che ci risulta, in diversi Paesi si sta pensando di "copiarne" taluni passaggi. Sarebbe paradossale, per l'Italia, modificarne significativamente gli assetti.

L'Atto di Governo in oggetto è all'esame delle Commissioni di Camera e Senato (Giustizia e Attività Produttive) che tuttavia non possono modificare il testo ma solo esprimere pareri, seppur articolati o esprimere, con gli opportuni atti, richieste di integrazioni e /o correzioni.

Le Commissioni Parlamentari dunque ben possono **segnalare e raccomandare** al Consiglio dei Ministri l'adozione di particolari misure di attuazione della direttiva – pure non ostante per quanto riguarda principi fondamentali e inderogabili – per la disciplina del commercio su aree pubbliche, a meno che lo stesso Consiglio provveda in via autonoma in sede di varo definitivo del provvedimento.

FIVA CONFCOMMERCE

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	12
ALLEGATO (Parere approvato)	15

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Lo Presti, anche a nome del relatore

Faenzi, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda altresì che sempre, nella seduta di ieri, sono pervenuti i pareri alternativi dei gruppi del PD, Dell'IdV e dell'UDC.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Faenzi, illustra la proposta di parere come modificata, a seguito dell'interessante dibattito svoltosi nella seduta di ieri (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD) esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi sul provvedimento in esame e per il parere predisposto dai relatori che ha recepito molte delle osservazioni emerse. Avrebbe preferito, tuttavia, che la nuova formulazione del parere presentata nella giornata odierna prevedesse una condizione - e non una semplice osservazione - in materia di protezione sociale dei lavoratori.

Rileva inoltre che sarebbe stato opportuno recepire la direttiva servizi con una norma quadro che rinviasse a provvedi-

menti specifici per le singole materie, dopo un confronto con la Conferenza Stato-regioni. Paventa, infatti, che la formulazione normativa scelta possa produrre un notevole contenzioso, soprattutto in considerazione del fatto che si interviene su materie che prevedono una legislazione concorrente. Rilevato, altresì, che alcune disposizioni non appaiono efficaci ai fini di una semplificazione delle procedure, sottolinea che la maggior parte dei Paesi europei hanno recepito la direttiva servizi attraverso norme quadro. Dichiarata, infine, l'astensione del proprio gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime soddisfazione per il fatto che nel parere dei relatori sono state accolte tutte le richieste avanzate dal proprio gruppo, in particolare quelle relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con riferimento al commercio ambulante, e alla tutela dei consumatori, in relazione agli agenti di commercio. Sottolinea altresì che lo sviluppo del settore dei servizi deve essere comunque equilibrato, sostenibile e tale da non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri dell'Unione e che si deve tenere conto, nel contempo, delle specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione esistente all'interno dei singoli Stati.

Ritira quindi la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di approfondimento compiuto dalle Commissioni e per il parere predisposto dai relatori, che ha recepito molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Chiede inoltre al rappresentante del Governo se intenda recepire il punto g) delle osservazioni in cui si prevede l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come la nuova proposta di parere dei relatori tenga conto delle peculiarità del nostro Paese all'interno del contesto europeo. Sottolineata con particolare favore i rilievi relativi agli agenti immobiliari, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Enzo RAISI (PdL), nel ringraziare i relatori per il proficuo lavoro svolto, sottolinea con soddisfazione che ci si avvia verso una stagione di riforme improntate ad un equilibrio tra le esigenze dell'ordinamento interno e la normativa europea. Sottolinea che l'attenzione dimostrata alle richieste avanzate nel corso delle audizioni dalle categorie interessate dall'applicazione della direttiva servizi e la volontà di recepire, sia pure in modo graduale, la normativa europea dimostrano anche l'interesse verso le nuove generazioni certamente avvantaggiate da sistemi economici più aperti e competitivi. Dichiarata quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) riterrebbe opportuno aggiungere alcune osservazioni alla proposta di parere dei relatori, scusandosi con le Commissioni per la tardività del suo intervento. In particolare, con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, sarebbe opportuno chiarire ulteriormente gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia. Con riferimento all'articolo 73, si dovrebbe chiarire, mediante adeguato raccordo e integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989, per le parti non interessate dall'abrogazione del ruolo, anche ai fini della vigenza della relativa disciplina sanzionatoria. Si dovrebbe chiarire altresì se continuino ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le attuali discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di

pubbliche relazioni. Con riferimento, infine, all'articolo 80, si dovrebbe prevedere un termine maggiore per l'adozione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Si dovrebbe infine valutare l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che sembra davvero irrituale che il Governo riapra la discussione sul parere in questa fase dell'esame, quando è stato illustrato il parere dei relatori, sono già state effettuate le dichiarazioni di voto e le Com-

missioni stanno per procedere alla votazione del parere formulato dai relatori.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, fa presente che buona parte dei rilievi illustrati dal sottosegretario Saglia sono stati recepiti nel parere approvato dalla XIV Commissione. In questa sede, ritiene pertanto opportuno procedere alla votazione del parere proposto senza ulteriori modificazioni. Ringrazia quindi tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Lo Presti.

Le Commissioni approvano quindi la nuova proposta di parere dei relatori, restando quindi precluse le restanti proposte di parere alternativo.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 171).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171);

rilevato che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare, la promozione dell'elaborazione dei codici di condotta e disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi, di cui alla lettera *b*) del citato articolo 41, comma 1; il criterio di cui alla lettera *e*) che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi; il criterio di cui alla lettera *s*) che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione dei servizi, faceva salvi i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi;

rilevato che, ai fini della determinazione della nozione di « professione regolamentata », l'articolo 8, comma 1, lett. *m*), rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), definizione che

non appare pienamente coerente con quella contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*) della medesima « direttiva qualifiche »;

evidenziata l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di « professione regolamentata » anche nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che già in questa sede occorre intervenire sulla nozione di « professione regolamentata », chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva;

richiamata la giurisprudenza comunitaria, cui rinvia il considerando n. 40 della direttiva, che riconduce alla nozione di « motivi di interesse generale » anche la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei medesimi;

richiamato l'ordine del giorno 9/03210/011 accolto dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010, che impegnava il Governo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei « servizi »;

segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di « risorse naturali » contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare – in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali – il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;

considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69;

evidenziata l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali;

rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

segnalata la necessità di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva);

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento

volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

sottolineato che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando – escludendo espressamente le professioni regolamentate – ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera m), dopo le parole: « attività professionali » siano aggiunte le seguenti: « , riservate e non riservate »;

b) nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

c) all'articolo 73, sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato in particolare dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera h), che definisce i motivi di interesse generale al fine di esplicitare che in tale nozione rientra anche la « protezione sociale » dei lavoratori;

b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di « risorse naturali », si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;

c) all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

d) dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: « 60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: « delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea »; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: « anagrafica » sono inserite le seguenti: « o il domicilio professionale »; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente « 2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo »; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo »;

e) agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferi-

mento al terzo periodo dello stesso comma;

f) all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto);

g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;

h) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

i) all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

j) sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare – escludendo espressamente le professioni regolamentate – i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario.

iniziative di natura normativa, il recepimento della suindicata direttiva al fine di disporre che il periodo legale di pagamento nelle transazioni commerciali venga fissato fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario a partire dalla data di fatturazione.

9/4059-AR/32. Di Biagio.

La Camera,

premessi che:

la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno meglio nota come « direttiva Bolkestein », reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;

il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi;

in particolare, le disposizioni in oggetto, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;

il provvedimento irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2010 non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore;

il provvedimento introduce un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;

le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata creano un *impasse* normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, riconoscendo l'estraneità della categoria dei commercianti su area pubblica alle disposizioni della direttiva europea, salvaguardando come parametri di riferimento per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su suolo pubblico, i criteri riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigenti prima dell'entrata in vigore della suindicata normativa, e a modificare l'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.

9/4059-AR/33. Raisi, Di Biagio, Mazzocchi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 33 del disegno di legge in esame, prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale), finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Borghesi n. 9/4059-A/R/11, e accetta gli ordini del giorno Monai n. 9/4059-A/R/12 e Piffari n. 9/4059-A/R/13.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Messina n. 9/4059-A/R/14 è stato ritirato.

LUCA BELLOTTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Di Giuseppe n. 9/4059-A/R/15.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Cimadoro n. 9/4059-A/R/16 è stato ritirato.

LUCA BELLOTTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Mura n. 9/4059-A/R/17.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Rota n. 9/4059-A/R/18 è stato ritirato.

LUCA BELLOTTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'ordine del giorno Aniello Formisano n. 9/4059-A/R/19, in quanto si ritiene superato poiché il Governo ha già provveduto con un provvedimento relativo alla riforma della legge n. 11 del 2005.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Barbato n. 9/4059-A/R/20 è stato ritirato.

LUCA BELLOTTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cambursano n. 9/4059-A/R/21 e formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, per l'ordine del giorno Palagianò n. 9/4059-A/R/22.

Il Governo, inoltre, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Zazzera n. 9/4059-A/R/23 e accetta l'ordine del giorno Zamparutti n. 9/4059-A/R/24.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Farina Coscioni n. 9/4059-A/R/25 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Maurizio Turco n. 9/4059-A/R/26. Il Governo invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'ordine del giorno Mecacci n. 9/4059-A/R/27, in quanto risulta superato. Il Governo non accetta gli ordini del giorno Calvisi n. 9/4059-A/R/28 e Bernardini n. 9/4059-A/R/29.

PRESIDENTE. Ricordo che gli ordini del giorno Commercio n. 9/4059-A/R/30 e Lo Monte n. 9/4059-A/R/31 sono stati ritirati.

LUCA BELLOTTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Di Biagio n. 9/4059-A/R/32 e Raisi n. 9/4059-A/R/33.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Donadi n. 9/4059-A/R/34 è stato ritirato.

LUCA BELLOTTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Brugger n. 9/4059-A/R/35 e accetta l'ordine del giorno Caparini n. 9/4059-A/R/36.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Paroli n. 9/4059-A/R/37, a condizione che il dispositivo sia riformulato inserendo, dopo le parole « impegna il Governo a tenere conto, nell'attuare il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, degli effettivi risparmi di energia primaria e dei conseguenti benefici energetici ed ambientali », le seguenti: « a valutare l'opportunità, compatibilmente con il controllo dei costi a carico degli utenti, di prevedere che il diritto all'incentivo per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento riconosciuti come tali, sia subordinato al rispetto della normativa vigente alla data di entrata in esercizio degli



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/80/CR10a/C11

**ATTUAZIONE DELL'ART. 70, COMMA 5 DEL D. LGS. 59/2010 –
(DIRETTIVA 2006/123/CE) IN MATERIA DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE**

Con la trasposizione della Direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento italiano, avvenuta con l'emanazione del decreto legislativo 59/2010, lo Stato ha disciplinato anche il settore delle aree pubbliche.

In particolare, con il combinato disposto dell'art. 16 e dell'art. 70, comma 5 del decreto, lo Stato ha sancito la necessità di determinare nuovi criteri e modalità per la selezione tra diversi candidati/aspiranti ad ottenere l'autorizzazione/concessione di posteggio su aree pubbliche. E' stato altresì stabilito che il titolo deve essere rilasciato per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

L'articolo 70, comma 5, prevede tuttavia che, con intesa in sede di Conferenza Unificata, si procederà all'individuazione **“anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16”** dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In merito al quadro normativo esistente le Regioni hanno esaminato le disposizioni come sopra riportate e hanno formulato le seguenti considerazioni.

Merita innanzitutto particolare attenzione il contesto di riferimento caratterizzato da:

Un elevato numero di imprese (circa 160.000) in un settore di straordinaria importanza ai fini del servizio ai consumatori, della animazione e riqualificazione delle aree in cui viene svolto e degli effetti che si potrebbero conseguentemente determinare, a seguito di una norma di diversa organizzazione del settore, in termini:

- occupazionali per i titolari e gli addetti. Al riguardo va considerato che trattasi di un settore di imprese individuali a conduzione familiare (fino all'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 la ditta individuale era la esclusiva forma di impresa che poteva essere titolare di concessione);
- di riqualificazione dei centri urbani: le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche e il loro legame ai territori e alla tradizione dei medesimi costituisce un patrimonio insostituibile in termini di storicità, identità territoriale, legame alle tradizioni culturali, nell'accezione più ampia del termine;

- di servizio alle aree svantaggiate (frazioni, centri minori) dove questa forma di attività spesso costituisce l'unico servizio di distribuzione a favore dei residenti.

D'altra parte, non può non essere richiamato il fatto che le Commissioni II e X della Camera, l'11 marzo 2010, in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole sull'Atto di Governo n. 171 ("Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno"), con alcune osservazioni, tra cui la seguente: "b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali", si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali".

Infatti, il parere approvato congiuntamente dalle Commissioni II e X della Camera dei Deputati, afferma testualmente (cfr. Bollettino delle Commissioni dell'11 marzo 2010):

- *nelle premesse "segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali" contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare – in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali – il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;" e ancora "considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69 (rectius. 70)"*
- *e successivamente, fra le osservazioni espresse contestualmente al parere favorevole : "b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali, si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;" e ancora "g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;"*.

Il parere del Parlamento è stato completamente disatteso nella stesura definitiva del Decreto. E se al limite si può comprendere, in forza della natura liberalizzatrice del provvedimento, l'ingresso nel settore delle società di capitali, non si riesce a capire perché sia stata preferita una immotivata interpretazione estensiva del concetto di "risorse naturali".

Tuttavia, si ribadisce che , per quanto riguarda il commercio al dettaglio su aree pubbliche, una deroga al principio stabilito dall'art. 16 (selezione tra diversi candidati) è contenuta nell'art. 70, comma 5, del medesimo decreto legislativo laddove si stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

Si è, di fatto, in presenza di un indirizzo complessivo nel senso del mantenimento dell'attuale sistema di rinnovo delle concessioni. Per altri comparti, infatti, il Parlamento non ha disposto un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, come

nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a motivo della non corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le "risorse naturali" menzionate dall'art. 12 della Direttiva e 16 del decreto di recepimento.

Si chiede, pertanto al Governo di voler intervenire, al fine di definire se la nozione di "risorse naturali" o capacità tecniche disponibili" sia o meno applicabile ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010.

In subordine, si chiede che il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 sia sostituito dal seguente :

"5. Le Regioni, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai sub-ingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel mercato o fiera oggetto della selezione."

DURATA

La durata delle concessioni/autorizzazioni è di 12 anni.

Disposizione transitoria:

"Tutte le autorizzazioni/concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri di cui all'articolo 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010, sono automaticamente rinnovate PER 12 ANNI indipendentemente dalla loro scadenza originaria."

Roma, 07/07/2011



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/009/CR11/C11**

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA
DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI
AREE PUBBLICHE**

Premessa

Le Regioni e Province autonome al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 approvano il seguente documento di attuazione.

Contenuti

1) Durata delle concessioni.

In relazione alla durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto:

- a) Le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
- b) Le Regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi siti nei mercati turistici, laddove previsti, e dei posteggi isolati nel limite massimo consentito dall'intesa pari a 12 anni.

2) Criteri di selezione.

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020,
le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti, per il
soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi
tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono
di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da
parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con
la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali
quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni
territorialmente competenti;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla
selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di
regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali
come requisito obbligatorio:

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa
che presenta i menzionati certificati.

3. Fiere

Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di
selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della
manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si applica il criterio di priorità
dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella
medesima fiera.

Dall'8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di
cui al punto 2 e, la priorità del 40 % collegato al numero delle presenze
pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia
quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere
annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al medesimo
operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale
(e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).

Le Regioni propongono che anche nel caso delle fiere la durata delle
concessioni sia pari a 12 anni.

4. Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

A) Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.

Le Regioni propongono di applicare nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente documento.

5. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

6. Spunta

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, le Regioni propongono l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2, lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche - del presente documento.

La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

Ulteriori criteri possono essere individuati da ogni singola Regione o Provincia autonoma.

7. Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.

Per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

- mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
- mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

8. Disposizioni transitorie.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Roma, 24 gennaio 2013.

ALLEGATO 8



ANVA CONFESERCENTI

Via Nazionale 60
00184 ROMA

FIVA CONFCOMMERCIO

Via Cola di Rienzo 285
00193 ROMA

Roma, 10 marzo 2015
0107

On. Pietro Fassino
Sindaco di Torino
Presidente ANCI

e, p.c.
Ministro dell'Economia e dello Sviluppo
Sottosegretario MISE con delega al Commercio
Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

e, p.c.
Direzione MISE Concorrenza e Commercio
Coordinamento Regioni

Loro Sedi

OGGETTO: Vicende relative alla cd "Direttiva Bolkenstein" e all'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012

Abbiamo appreso nei giorni scorsi, tanto in sede di discussione di accordo procedimentale sull'estensione degli effetti dell'Intesa anche ad attività di commercio non su aree pubbliche che comunque si svolgono su suolo pubblico quanto a mezzo stampa, della manifestata volontà da parte del Comune di Torino e, si suppone, dell'Anci, di rimettere in discussione l'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 70 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

Le motivazioni addotte a sostegno di tale necessità sarebbero state individuate nella inadeguatezza della Direttiva CE 123/2006 (cd Direttiva Bolkenstein) rispetto alla realtà italiana e quindi della opportunità di rivederne l'applicazione nonché nella complessità della mole di lavoro che si scaricherebbe sui Comuni in pendenza della fine del periodo transitorio – stabilito dalla stessa Intesa – con il conseguente avvio dei procedimenti di selezione.

Al riguardo e in via preliminare, le scriventi Associazioni ritengono doveroso osservare che, al tempo in cui fu emanato il Decreto di recepimento della Direttiva, furono le uniche a sostenere, anche con interpellanze dirette all'allora Commissario Barnier, che la nozione di "scarsità di risorse naturali" – presupposto e fondamento dei principi per le selezioni fra soggetti concorrenti – non teneva in alcun conto le condizioni di tempo e di luogo dei posteggi di commercio su aree pubbliche. Tanto la Commissione Europea quanto il Governo Italiano chiarirono, allora e ripetutamente, che la posizione delle scriventi Associazioni non era sostenibile e che, dunque, la Direttiva doveva essere applicata senza riserve.

In sede di discussione degli schemi di Decreto il Parlamento Italiano, sia alla Camera che al Senato, approvò diverse risoluzioni e numerosi odg con i quali si condivideva la posizione delle scriventi Associazioni e si chiedeva al Governo di non applicare la Direttiva al commercio su aree pubbliche.

L'inserimento *in extremis* dell'articolo 70 nell'elaborato definitivo del Decreto prefigurò, in accoglimento delle istanze della categoria, una possibilità – ancorché limitata – di deroga alle disposizioni imperative di cui all'articolo 16 del Decreto stesso e affidò alla Intesa Unificata la competenza a definire la materia dell'assegnazione dei posteggi.

Nel 2012, dopo un lungo lavoro preparatorio intercorso tra Ministero, Regioni, Anci e Associazioni, superati i rilievi del Ministero delle Politiche Comunitarie, la Conferenza Unificata sancì l'Intesa in oggetto che costituisce un modello conforme ai principi europei, ben adattato alla effettiva realtà italiana e allo stesso tempo uno strumento equilibrato fra le rispettive competenze regionali e locali, del tutto idoneo a salvaguardare le esigenze delle imprese.

Ciò premesso, se il Governo, le Regioni, l'Anci e il Comune di Torino intendono avviare le opportune azioni per la modifica del quadro normativo europeo troveranno le scriventi Associazioni al loro fianco ed in prima linea. Non a caso nei memorandum che abbiamo sottoposto ai candidati alle scorse elezioni europee figura *in primis* la modifica della Direttiva Bolkenstein.

Allo stato, tuttavia e per quanto ci risulta direttamente, non esiste alcun atto procedurale – né presso il Parlamento né presso la Commissione – che faccia pensare ad una modifica della situazione. Dunque, la questione – al momento – non rappresenta una ipotesi reale.

Ma, se così stanno le cose, non è pensabile poter intervenire modificando l'Intesa e cioè il solo vero strumento che garantisce alle imprese di commercio su aree pubbliche la certezza di poter condurre la propria attività nell'avvenire immediato. Il sistema di attribuzione dei posteggi dopo la fase transitoria, infatti, combina i requisiti della professionalità dell'impresa con quelli dell'anzianità maturata su "quel" posteggio in modo, come prima si osservava, equilibrato e idoneo, comunque atto a tutelare il lavoro di chi sta dietro un banco da una vita. Di questa Intesa, a suo tempo abbiamo dato atto al Governo – e per esso all'allora Sottosegretario De Vincenti che seguì passo dopo passo il lavoro – agli Uffici del Ministero, alle Regioni e al loro Coordinamento per la materia del commercio e all'Anci, manifestando tutto il nostro apprezzamento e la soddisfazione per un metodo di lavoro che, nel rispetto delle diverse competenze e prerogative, pure aveva tenuto insieme l'interesse comune di Istituzioni ed imprese.

In questo senso le scriventi Associazioni esprimono, in modo fermo, tutta la loro contrarietà ad una modifica surrettizia dell'Intesa che ne annulli lo spirito e ne comprima le potenzialità. E, tra l'altro, non si comprenderebbe, stando all'assunto iniziale, in che modo "il demandare dell'applicazione della Direttiva ai Comuni" eviterebbe il temuto caos amministrativo. A noi, francamente e per quel che ci risulta, non sembra così: le Regioni (o almeno quasi la totalità delle Regioni) ha già recepito le disposizioni dell'Intesa ed emanato le istruzioni per le modalità attuative.

Sussiste, e nessuno lo nega, un problema di organizzazione dei Comuni – anche in ragione delle limitate risorse umane e della complessità degli adempimenti da effettuare – su cui siamo disponibili a cooperare attivamente con le nostre strutture territoriali a sostegno degli Enti Locali: del resto ad una attenta lettura dell'Intesa in oggetto ci si renderà conto che il 2017 è soltanto l'inizio di un processo che sarà spalmato nell'arco dei successivi tre anni. Esistono, certamente, problemi burocratici più rilevanti, soprattutto nei centri metropolitani a maggior densità di imprese ma, altrettanto certamente, le questioni organizzative non possono mettere a rischio gli obiettivi economici e strutturali che sono stati raggiunti dall'Intesa.

In sostanza non pare possibile ridiscutere oggi senza alcuna motivazione reale – che non sia quella meramente organizzativa interna degli uffici – un risultato sul quale istituzioni e imprese hanno trovato, insieme, un punto di equilibrio e di stabilità.

Riteniamo di aver espresso con chiarezza la nostra posizione in materia e restiamo disponibili per ogni confronto o approfondimento. Allo stesso tempo e per meglio esprimere le nostre preoccupazioni e i nostri convincimenti e/o proposte, Le chiediamo la cortesia di un incontro a brevissimo a Roma o Torino, secondo le Sue disponibilità.

Grati dell'attenzione, inviamo i migliori saluti.

Il Presidente ANVA
Maurizio Innocenti



Il Presidente FIVA
Giacomo Errico





FIVA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche
GIUNTA ESECUTIVA 27.04.2014

MANIFESTO PER L'EUROPA

Il Consiglio Confederale ha approvato, il 12 marzo scorso, il **Manifesto per l'Europa** nel quale sono indicate le proposte di Confcommercio Imprese per l'Italia per dare all'Europa una nuova politica capace di rilanciare l'economia e di favorire una fase di sviluppo e di crescita.

Senza impresa non c'è Europa, senza sviluppo non c'è impresa è il titolo e il filo conduttore del Manifesto predisposto dalla Confederazione in vista delle prossime elezioni del Parlamento Europeo. Il Manifesto riassume le istanze e le aspettative delle imprese italiane del terziario : ad esso ha collaborato attivamente la Federazione soprattutto nel punto 3 relativo al **riesame della cd Direttiva Bolkestein**.

Il prossimo Parlamento Europeo sarà chiamato a nuove e più grandi responsabilità rispetto al passato : il prossimo quinquennio sarà decisivo per il futuro dell'UE e decisivo sarà anche il contributo dell'Italia, cui spetta la Presidenza dell'Unione in questa fase di avvio della nuova Legislatura europea.

Il documento indica 12 linee guida che, nel rispetto del ruolo delle istituzioni UE, prefigurano una forte azione comunitaria per restituire fiducia alle imprese e ai cittadini e a creare un ambiente sociale ed economico favorevole alla ripresa.

Accanto e insieme al Manifesto confederale la Federazione indica **tre obiettivi di programma** che sono sostanziali e che ben possono rientrare fra le priorità da segnalare al nuovo Parlamento Europeo.

Le nostre Associazioni territoriali sono invitate a sottoporre ai candidati sia il Manifesto che gli obiettivi programmatici della Fiva, al fine di sensibilizzare la loro azione politica e, in caso di elezione, impegnare ed orientare la loro azione parlamentare.



TRE OBIETTIVI PER LA PROSSIMA EUROPA

L'azione del nuovo Parlamento Europeo sarà decisiva ai fini del rafforzamento e dello sviluppo dell'Europa. In questo senso diventa fondamentale la tutela della piccola e microimpresa, risorsa del tutto strategica e diffusa. In termini numerici si contano, nella UE, circa 10 milioni di imprese terziarie. Di esse, oltre 500.000 agiscono nel settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, nei mercati e nelle fiere. Si tratta di un segmento essenziale del tessuto economico europeo non solo a livelli numerici quanto a livello sociale ed economico. Dietro ogni microimpresa c'è quasi sempre una gestione familiare, il pluralismo delle forme distributive, la immediata vicinanza e l'ascolto dei consumatori. Dunque, si tratta di una risorsa da valorizzare e tutelare oltre quelle che sono le fredde terminologie degli indicatori strutturali e delle burocrazie tecnocratiche. Riportare al centro dell'attenzione le microimprese significa anche e soprattutto costruire una Europa più a misura d'uomo. Nel fare proprio il Manifesto Confederale per l'Europa, la FIVA indica altresì tre obiettivi immediati.

MODIFICARE LA BOLKESTEIN

Il primo obiettivo è quello della rivisitazione della Direttiva 2006/123, meglio nota come Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. Su questo tema la Federazione, già dal 2009, conduce una battaglia mirante a escludere il suolo pubblico utilizzato dalle nostre imprese per l'attività di commercio dalla nozione di risorsa naturale. La vicenda che ha condotto all'approvazione dell'art.70 del D.Lgs. 59/2010 ed alla conseguente Intesa in Conferenza Unificata, conclusasi positivamente anche grazie agli interventi mirati e costanti di FIVA e di Confcommercio, ha messo in sicurezza le nostre imprese almeno fino al 2029. Tuttavia la correzione della Direttiva comunitaria, in senso più favorevole alle nostre imprese pur nel rispetto del criterio generale di favore della concorrenza, resta un obiettivo prioritario della Federazione. All'interno delle istituzioni comunitarie, è già avviata una riflessione sugli aspetti applicativi della Direttiva e dunque l'occasione può essere colta. Non occorre una Direttiva strumentale all'affermazione di principi astratti : serve invece equilibrio e adattamento ai diversi territori, valorizzazione degli strumenti di regolazione già preesistenti e che, nell'assicurare la tutela del principio della concorrenza, salvaguardavano al contempo il lavoro svolto dalle imprese. Per dirla tutta : una concessione di posteggio non vale di per se stessa. Vale anche e soprattutto per la valorizzazione fattane nel corso del tempo dal concessionario e non può quindi essere oggetto di assegnazione in base a criteri che non tengono in conto alcuno l'azione dell'impresa e gli investimenti effettuati. E' una questione che, prima ancora di essere economica, riconduce alla dignità stessa dell'impresa.

STATUS DELLA MICROIMPRESA

L'altra questione sulla quale siamo particolarmente attenti riguarda lo status della microimpresa. Sotto questo profilo la legislazione comunitaria, più che essere carente, non riserva sufficiente attenzione alle imprese con uno/due addetti o a prevalente conduzione familiare e a fatturati contenuti, considerandole genericamente come "piccole" imprese e quindi orientando le sue impostazioni su basi non corrispondenti

alla vera realtà, specialmente per quanto riguarda il nostro Paese. E' evidente che una diversa considerazione della microimpresa dovrebbe produrre effetti positivi in termini di regolazione del mercato e non solo: si avrebbe, in tal modo, maggior competitività e maggior rispetto delle specificità locali, che poi sono il vero motore dell'economia comunitaria, si avrebbero anche un miglioramento delle procedure di accesso al credito e la possibilità di politiche di sviluppo più "mirate". Sotto questo aspetto, peraltro, una rivisitazione dello status della microimpresa potrebbe ben essere agganciato a un primo tentativo di armonizzazione dei regimi fiscali, laddove, più che l'incidenza del prelievo tributario e della pressione fiscale, rilevano le procedure semplificate e la possibilità di avere un effettivo "mercato comune" anche fiscale.

CITTA' E MERCATI : UN RAPPORTO DA RISCOPRIRE

Si ritiene infine strategica la necessità di ripartire da una diversa considerazione del tessuto economico e sociale delle città che non vive se non è integrato in un quadro di pluralismo distributivo. In questo senso il sistema dei mercati cittadini – sia in sede permanente o quotidiana che in forma temporanea o periodica –, pur ponendo serie problematiche sul piano della mobilità, assume caratteri fondamentali sia in termini di servizio sia in termini di vivacizzazione del tessuto urbano circostante. Sarebbe dunque utile ed opportuna una azione europea di valorizzazione di questa realtà : non si tratta solo di destinare risorse finanziarie ai progetti di riqualificazione delle aree mercatali, si tratta soprattutto di un'azione culturale che deve chiamare in primo luogo le responsabilità della progettazione urbanistica delle città. Se è vero che l'Europa vive e si forma principalmente nei centri urbani non v'è dubbio che il "cuore" di questi centri risiede nelle piazze dei mercati cittadini. Meno grattacieli e più mercati verrebbe da dire : ci accontenteremmo di avere almeno mercati "migliori".

Le istituzioni comunitarie hanno bisogno di una iniezione di fiducia, se veramente vogliono promuovere uno sviluppo sostenibile dell'Europa. Sono perciò richieste scelte coraggiose che guardino più verso i bisogni delle persone e delle comunità invece che ai parametri strutturali ed economici dei Paesi membri. La più alta e più legittimata istituzione europea, il Parlamento eletto direttamente dai cittadini europei, può ben marcare questa inversione di tendenza. Ai Parlamentari, e specialmente a quelli italiani, spetta il non facile compito di interpretare le attese dei cittadini e di dare risposte credibili. Ne va dell'Europa stessa.